

# Ambito Territoriale di Caccia - TO3 " Zona Pinerolese "

## Regolamento per la fruizione di AREA A CACCIA SPECIFICA

### Art. 1 - Finalità

1. Al fine di una razionale fruizione del prelievo venatorio subordinato alla tutela di specie di particolare pregio ed al fine di consentire la riduzione dei danni causati alle colture agricole dalle specie di fauna oggetto di prelievo i cacciatori che intendono accedere nei territori descritti all'art. 2 devono attenersi a quanto stabilito negli articoli successivi.

### Art. 2 –Territorio

1. La A.C.S. PIOSSASCO è delimitata dai seguenti confini: dal bivio di Cumiana alla SS 589, per la SP 146 sino al bivio per cascina Enta. Da cascina Enta si prosegue sulla strada comunale sino alla SP 193 seguendola verso Est fino all'incrocio con la SS 589 di regione Combe da qui si ritorna al bivio di Cumiana.  
La A.C.S. VILLARBASSE è delimitata dai seguenti confini: dalla frazione Combe di Villarbasse si percorre il sentiero lungo il perimetro di Monsagnasco sino al villaggio Aurora di Rivalta. Si costeggia l'abitato di Rivalta dirigendosi verso la cascina Brunate. Si percorre il sentiero dell'Indut sino ad incrociare la SP 184 percorrendola sino alla Fr. Combe.

### Art. 3 - Modalità di accesso

1. Per lo svolgimento della caccia nella A.C.S. è istituito un apposito "Registro di Caccia".
2. I cacciatori che intendono esercitare la caccia nelle A.C.S. debbono presentare domanda sul modulo predisposto dal Comitato di Gestione al fine di ottenere l'iscrizione nel registro di cui al comma precedente.
3. L'accesso alla A.C.S., considerata la domanda di cui al precedente comma, sarà consentito unicamente ai soggetti autorizzati dal Comitato di Gestione il quale provvederà al rilascio dell'autorizzazione scritta necessaria all'accesso nella A.C.S. . L'autorizzazione dovrà essere sempre in possesso del cacciatore durante l'esercizio dell'attività venatoria nella A.C.S..
4. Ferme restando le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, i cacciatori che, secondo le disposizioni degli articoli seguenti, intendano esercitare la caccia di selezione alla specie Capriolo, dovranno adempiere anche agli obblighi previsti dal "regolamento per la caccia di selezione alla specie capriolo".
5. La permanenza dell'iscrizione è subordinata alla valutazione del Comitato di Gestione tenuto conto di eventuali infrazioni in materia di Legislazione Venatoria o delle norme contenute nel presente Regolamento.

### Art. 4 - Specie oggetto di prelievo

1. All'interno delle A.C.S. è consentito abbattere esemplari di fauna appartenenti alle seguenti specie:
  - Cornacchia nera ( *Corvus corone* )
  - Cornacchia grigia ( *Corvus corone cornix* )
  - Gazza ( *Pica pica* )
  - Volpe ( *Vulpes vulpes* )
  - Cinghiale ( *Sus scrofa* )
2. All'interno della sola A.C.S. "Piossasco" è inoltre consentito esercitare il prelievo selettivo della seguente specie:
  - Capriolo ( *Capreolus Capreolus* )

### Art. 5 – Tempi e modalità di prelievo

1. L'esercizio venatorio all'interno delle A.C.S. comporta, ad ogni effetto, l'utilizzo di una giornata di caccia che deve essere annotato sul tesserino venatorio regionale e nel caso dell'art. 4 comma 2 anche sulla scheda autorizzativa personale a norma dell'art. 6 del "regolamento per la caccia di selezione alla specie Capriolo"
2. La caccia alle specie Cornacchia nera (*corvus corone*), Cornacchia grigia (*corvus corone cornix*) e Gazza (*pica pica*), da svolgersi secondo le disposizioni stabilite dal Calendario Venatorio pubblicato dalla Giunta Regionale, integrato dal calendario venatorio proposto alla Giunta Regionale dal Comitato di Gestione, si effettua da appostamento temporaneo, di durata non superiore ad un giorno, costituito da ripari di fortuna o da attrezzature smontabili, sprovvisto comunque di copertura superiore e che non comporti modificazioni del sito .
3. La caccia alla specie volpe si effettua alla tana, in squadra composta da non più di cinque persone e con un massimo di tre cani da tana.
4. La specie cinghiale si caccia con il metodo della girata, in squadra composta da non più di cinque persone e con un massimo di un cane.
5. Nella A.C.S. "Piossasco" la caccia alla specie Capriolo, da svolgersi secondo le disposizioni stabilite dal Calendario Venatorio pubblicato dalla Giunta Regionale, integrato dal calendario venatorio proposto alla Giunta Regionale dal Comitato di Gestione e dalle norme del "regolamento per la caccia di selezione alla specie Capriolo" si effettua esclusivamente utilizzando le apposite altane messe a disposizione dall'A.T.C. TO 3.

### Art. 6 – Divieti e sanzioni

1. Fermi restando i divieti previsti dalla Legge n. 157/92 e dalla Legge Regionale 70/96, è vietato:
  - a. Il prelievo delle specie non indicate all' art.4
  - b. detenere ed usare munizione spezzata durante la caccia al cinghiale in squadra.
  - c. Cacciare il capriolo senza posizionarsi sulle strutture di cui all'art. 5 comma 5 del presente regolamento.
  - d. esercitare l'attività venatoria all'interno della A.C.S. senza la prevista autorizzazione di cui all'art.3, comma 3,del presente regolamento
  - e. addestrare o allenare cani di qualsiasi razza o consentire che gli stessi vaghino liberi senza controllo o sorveglianza.
  - f. causare volontariamente spostamenti della fauna selvatica al fine di provocarne la fuoriuscita per scopi venatori
2. Per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, ove non diversamente disposto, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art.53, comma 1, lettera qq), della L.R. 70/96.
  - a. Ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, si applicano i seguenti provvedimenti:
  - b. al cacciatore in conseguenza delle infrazioni commesse viene interdetto l'accesso alla A.C.S.

### Art. 7 - Vigilanza

1. La vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento è affidata agli Organi di cui all'art. 27 della Legge 11/2/1992, n. 157, e all'art. 51 della Legge Regionale 4/9/1996, n. 70.